

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2005/92/CE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'IVA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 77/388/CEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il primo e secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

«L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.»

(1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), secondo comma della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽²⁾, il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

(2) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto attualmente vigente negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime. È opportuno tuttavia evitare che divergenze sempre più accentuate tra le aliquote normali dell'IVA applicate dagli Stati membri provochino squilibri strutturali all'interno della Comunità e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell'economia.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1° gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

(3) Appare pertanto opportuno che l'aliquota normale minima del 15 % sia mantenuta per un altro periodo sufficientemente lungo al fine di consentire il proseguimento dell'attuazione della strategia di semplificazione e di ammodernamento della normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).